

GRECIA

Le autocaravan obbligate a recarsi in un campeggio



Grazie alla mail diast@astynomia.gr inviataci dalla POLIZIA GRECA il 16 aprile 2026 (a seguire la traduzione in italiano)

è confermato quello che abbiamo sempre scritto: **la loro Legge ritiene che si CAMPEGGIA quando gli occupanti rimangono all'interno di un'autocaravan.**

Pertanto, chi è sorpreso dentro è soggetto a sanzione amministrativa, ritiro patente di guida e soggetto a procedimento penale come abbiamo pubblicato su inCAMPER numero 227 e 228. Infatti, nella loro lettera si legge:

È opportuno precisare che il termine "parcheggio" indica che il veicolo rimane in un luogo, senza che i suoi occupanti vi rimangano all'interno e, naturalmente, senza che il loro comportamento suggerisca "abitazione", come ad esempio l'apertura di tende da sole o altre azioni che dimostrino che la roulotte è utilizzata come abitazione e non come parcheggio. È importante notare che le violazioni dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 38 sono classificate nella categoria E1-B e comportano l'imposizione di una sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida per dieci (10) giorni.

Pertanto, si consolida il suggerimento **NO GRECIA per evitare amare sorprese.**



LA LETTERA RICEVUTA DALLA POLIZIA GRECA, tradotta in italiano.

Inviato: giovedì 16 aprile 2026

Da: direzione Polizia Greca - diast@astynomia.gr

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Messaggio per sig. Pierluigi Ciolli

Invio automatico di copia firmata.

**REPUBBLICA ELLENICA - MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 QUARTIER GENERALE DELLA POLIZIA ELLENICA
 DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA E DELLA POLIZIA
 DIREZIONE DI POLIZIA - DIPARTIMENTO OPERAZIONI E MISURE
 TROCHAIA**

Indirizzo: PKANELLOPOULOU 4 10177 ATENE Responsabile: MINISTRO DEI COMUNI ATHANASIOS

Telefono: POL:1022202 - e-mail: diast@astynomia.gr

NUMERO DI STAMPA: 1246/26/845785

Ordine del giorno G.F./E.F.: (1020/1) ATENE, 16/04/2026

Comunicazione elettronica per destinatari connessi alla rete POL.

A: 1) Sig. Pierluigi Ciolli. **COM:** 1) AEA/DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA E POLIZIA 2) AEA/DNI POLIZIA

Oggetto: Messaggio del Sig. PIERLUIGI CIOLLI.

RE: Messaggio e-mail del 07/04/2026.

Egregio Sig. Ciolli,

In risposta a quanto sopra, si comunica quanto segue: Al fine di soddisfare le moderne esigenze di sicurezza per pedoni e veicoli, gli organi di polizia competenti effettuano controlli del traffico con l'obiettivo di verificare l'applicazione e il rispetto della legislazione nazionale ed europea.

La nostra Direzione ha fornito le direttive e le istruzioni necessarie in merito alla corretta esecuzione dei suddetti controlli del traffico da parte dei nostri Servizi, nonché all'imposizione o meno di sanzioni amministrative ove necessario.

Si segnala che sia il Codice della Strada sia la legge relativa al parcheggio dei camper, siano essi motorizzati o rimorchiati, sono stati modificati e sono entrati in vigore, rispettivamente ai sensi della Legge 5209/2025

(Gazzetta Ufficiale 100/ A/2025) e della Legge 5170/2025 (A' 6). Ai sensi dell'articolo 38 della suddetta legge (5209/2025), viene fatta una distinzione tra la sosta o il parcheggio dei suddetti veicoli all'interno e all'esterno delle

zone residenziali. In particolare, al paragrafo 5 dell'articolo 38 è stabilito che: "Fuori dalle zone residenziali, la sosta è consentita solo nelle aree designate a tale scopo o sulle banchine stradali, se non ve ne sono, il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e parallelamente al suo asse, salvo che ciò sia vietato.", mentre al paragrafo 6, lettera e' dell'articolo 38 della legge 5209/2025 stabilisce, tra l'altro, che "nelle zone residenziali è vietato il parcheggio di autocarri con peso massimo consentito superiore a tre tonnellate e mezzo (3,5), autobus, macchine edili, macchine agricole, rimorchi, roulotte, camper con lunghezza totale superiore a sette metri e cinquanta (7,50 m) e imbarcazioni, per più di ventiquattro (24) ore consecutive".

Al paragrafo f si afferma che "Per il parcheggio di roulotte e caravan motorizzate in aree al di fuori delle zone residenziali, si applica il paragrafo 5...".

Dal contenuto delle suddette disposizioni del nuovo K.O.K. (Karnataka Urban Roads) si evince che è consentito, come per tutti i veicoli, parcheggiare le roulotte in aree non residenziali, sia nelle aree designate a tale scopo, sia sulle banchine stradali e, in mancanza di queste, il più vicino possibile al margine destro della carreggiata e parallelamente al suo asse, salvo divieto (ad esempio, tramite segnaletica).

Per quanto riguarda il parcheggio all'interno delle zone residenziali, questo è consentito nei luoghi in cui il parcheggio è legalmente permesso, oppure in aree recintate idonee, per camper o roulotte la cui lunghezza totale superi i sette metri e cinquanta centimetri (7,5 m) per un periodo massimo di ventiquattro (24) ore consecutive, applicando il paragrafo 6 della Legge 5209/2025.

È opportuno precisare che il termine "parcheggio" indica che il veicolo rimane in un luogo, senza che i suoi occupanti vi rimangano all'interno e, naturalmente, senza che il loro comportamento suggerisca "abitazione", come ad esempio l'apertura di tende da sole o altre azioni che dimostrino che la roulotte è utilizzata come abitazione e non come parcheggio.

È importante notare che le violazioni dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 38 sono classificate nella categoria E1-B e comportano l'imposizione di una sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida per dieci (10) giorni. Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

PER COPIA

ATENE, 16/04/2026

L'OPERATORE AEA/DNSI POLIZIA PANAGIOTIS MAKRIS - DIRETTORE CAPO

IL VICE DIRETTORE IOANNIS PANOLIASKOS POLIZIA

Il 27 marzo 2026 è pervenuta da Antonis Zampetas una mail contenente il Comunicato del Consiglio Direttivo del S.E.A.R.T.E. ASSOCIAZIONE GRECA DEI PROFESSIONISTI DI CAMPER E ROULOTTE ma **non corrispondeva a verità, riguardo al poter sostare dentro un'autocaravan in sosta, infatti, come ha precisato la lettera del QUARTIER GENERALE della POLIZIA, per la loro legge rimanere dentro l'autocaravan è CAMPEGGIARE e da sanzionare.**

Pertanto, il recarsi in Grecia e sostare in autocaravan è un rischio perché c'è il reale pericolo di vedersi rovinare le vacanze, vedersi ritirata la patente di guida, dover pagare subito la salata sanzione amministrativa, recarsi obbligatoriamente in un campeggio e, una volta a casa, spendere tempo e denaro per nominare un difensore greco per presentare il ricorso al Tribunale.

In Italia, essere in circolazione e sosta con l'autocaravan e rimanervi a bordo per la notte o il giorno, se interpretato localmente come azione di campeggio, si pone in contrasto con l'art. 157 del Codice della Strada che definisce la sosta come la "sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente".

Quindi, non c'è l'obbligo di lasciare vuota l'autocaravan nel sostare o parcheggiare. Inoltre, per la precisione, l'utente in autocaravan non è obbligato a fruire di una eventuale area attrezzata qualora intenda semplicemente sostare alla stessa stregua di qualsiasi altro utente.

A ricordare che la sosta delle autocaravan, così come quella di qualsiasi altro veicolo, è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente (articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada) e non necessita né di impianti né di attrezzature. Sul punto la giurisprudenza amministrativa è univoca (T.R.G.A. Trento, n. 179/2020; T.R.G.A. Trento, n. 52/2022; T.A.R. Liguria, n. 111/2021; T.A.R. Lombardia - Milano, n. 64/2024; T.A.R. Sicilia- Catania, n. 3519/2024).

Vale ricordare l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:**

- è un'associazione tecnico-giuridica che, basando le azioni su documenti ufficiali e, nel caso siano di provenienza estera, affidandosi a traduzioni ufficiali, ha conseguito negli anni credibilità e rappresentatività. Al contrario, alcuni privati o società forniscono informazioni basate su loro interpretazioni per evidenziarsi o per interessi personali ed economici, per poi sparire una volta smentiti, lasciando nei guai chi aveva creduto nelle loro comunicazioni;
- è da sempre in azione con analisi e proposte a livello locale, regionale, nazionale e internazionale (a livello Unione Europea ha determinato con le proprie attività che le istanze si trasformassero nella formulazione dell'articolo 11 inserito nella relazione Luis Queirò (*Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile*) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo . Articolo nel quale si sancisce quanto segue:

Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per i caravan in tutta la comunità.



**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME